



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

GABINETTO DEL SINDACO - C.so Italia, 72 - Tel. 0932-676386

sindaco@comune.ragusa.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N. 269 DEL 10.03.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla sospensione dell'attività di Museo, riguardante l'immobile di proprietà comunale sito in Via Natalelli, denominato "Museo Archeologico Ibleo", per carenza requisiti di sicurezza antincendio.

Premesso

- Che l'immobile sito in Via Natalelli, denominato "Museo Archeologico Ibleo", di proprietà comunale è attualmente gestito dal Polo Regionale di Ragusa per i Siti Culturali e per i Parchi Archeologici di Kamarina e Cava d'Ispica, della Regione Siciliana
- Che l'immobile in oggetto dalla data del 20.09.1991 è stato in possesso del Nulla Osta Provvisorio ai sensi della Legge 818/84 della validità di anni tre, e che ai sensi della Legge 537 del 24.12.1993 il termine ultimo per l'utilizzazione dell'immobile era il 31.12.1994
- Che con nota prot. N. 5636 del 30.08.1994 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, in riferimento alla pratica n. 4174 relativa all'immobile di cui all'oggetto, richiedeva integrazioni documentali necessarie per il rilascio definitivo del Certificato Prevenzione Incendi

Preso atto

- Che con nota prot. 9757 del 25/11/2019 assunta al protocollo del Comune di Ragusa al n. 134600 del 25/11/2019, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa comunicavano al Direttore del Museo Archeologico, Dott. Giovanni Distefano, al Sindaco del Comune di Ragusa, alla Prefettura e per conoscenza alla Procura della Repubblica, l'esito del sopralluogo svoltosi in data 13 novembre 2019 rilevando alcune carenze strutturali del museo e rappresentando che l'Attività Museale rientra tra quelle elencate nell'allegato 1 del DPR 151/2011 soggette a controllo di prevenzione incendi indicata al n. 69 ed al punto 72.
- Che lo stesso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa con la summenzionata nota comunicavano che il Museo Archeologico risultava in esercizio senza aver richiesto la segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/11 che attesta

Comune di Ragusa – Staff del Sindaco

Corso Italia, 72 tel. 0932/676386 – sindaco@comune.ragusa.gov.it

l'osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza

Preso atto altresì

- Che in data 02/12/2019 il Direttore pro-tempore del Museo Archeologico Ibleo Dott. Giovanni Distefano, in riferimento alla nota 9757 del 25.11.2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, disponeva in maniera precauzionale la chiusura al pubblico del Museo dandone comunicazione al personale in servizio del Museo, alla Prefettura di Ragusa, alla Regione Siciliana, al Sindaco del Comune di Ragusa, e per conoscenza alla Procura della Repubblica ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.
- Che in data 10.12.2019 il Direttore del Museo Archeologico Ibleo di Ragusa, in relazione alla chiusura del Museo per problematiche legate alla mancanza del Certificato Prevenzione Incendi chiedeva un incontro con il Sindaco di Ragusa al fine di concordare le modalità operative per consentire la certificazione finalizzata all'ottenimento del C.P.I.
- Che in data 20.12.2019 presso la Sala Giunta del Comune di Ragusa si è svolto un incontro operativo tra il Sindaco di Ragusa, il Direttore del Museo Archeologico Ibleo ed i tecnici del servizio tecnologico per stabilire la migliore soluzione tecnica attuabile per il superamento delle criticità connessa al mancato ottenimento della Certificazione Antincendio.

Valutato

- Che i tempi necessari per la predisposizione della documentazione tecnico amministrativa ed i conseguenti lavori di adeguamento antincendio non si prospettano di brevissima durata

Ritenuto

- In conformità alla nota 9757/19 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa di dover vietare la prosecuzione dell'attività del Museo Archeologico Ibleo di Via Natalelli, sino alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, non essendo possibile conformare l'attività museale in tempi brevi

Considerato

- Che alla luce di quanto sopra, risulta doveroso adottare un provvedimento contingibile ed urgente a tutela della incolumità delle persone e delle cose

Atteso

- Che l'emissione della presente ordinanza costituisce atto dovuto e vincolante privo cioè di contenuto discrezionale e non comportante valutazione e comparazione di interessi, quindi non sussiste, nel caso specifico, l'obbligo dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90

Richiamati

- L'art. 54 del TUEL come novellato dalla Legge 125/2008
- L'art. 3 comma 4 della L. 241/90
- Il DPR 151 del 01/08/2011

ORDINA

Al Direttore del Museo Archeologico Ibleo di Via Natalelli, di proprietà comunale, nella qualità di gestore del citato museo, la sospensione dell'attività museale, sino alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché all'acquisizione dei necessari atti autorizzativi previsti dalle vigenti norme

DISPONE

- La presente Ordinanza ha decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica
- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente ordinanza e di effettuare saltuari controlli di verifica all'osservanza della stessa;
- In caso di inottemperanza la Polizia Municipale procederà con la chiusura coattiva mediante l'apposizione di sigilli;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Ragusa ed al Comando Provinciale dei VV.FF. di Ragusa
- Sarà cura del Direttore del Museo predisporre idonee misure di sorveglianza e tutela dei beni archeologici ivi conservati
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

COMUNICA


Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in alternativa entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Regione Siciliana

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del C.P. nonché alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000


Il Dirigente del Settore IV ad Interim

Dott. Ing. Ignazio Alberghina



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Cassi



Comune di Ragusa – Staff del Sindaco

Corso Italia, 72 tel. 0932/676386 – sindaco@comune.ragusa.gov.it

